

COMUNE DI SADALI PROVINCIA SUD SARDEGNA

C.A.P. 09062 Tel. 0782/599015 Fax 0782/59300 P.I. 00160520912

Prot. n° 7445

ORDINANZA n° 26 del 28.12.2018

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artefici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, e che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- -sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini:
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento, quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione sia selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- Il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art.3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli art. 27, primo comma, lettera a) e 18 del DPR 24 luglio 1977, n.616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico"
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di veicoli cassonetti, etc...

DATO ATTO altresì la necessità di limitare comunque, il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, mercati, luoghi di cura o assistenza, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

CONSIDERATO che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti;

CONSIDERATO altresì che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ancorché a Sadali non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi e simili, intende promuovere, anche per il corrente anno, una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale:

VISTA la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell' Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;

VISTO L' art. 50 e art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 n°267 e ss.mm. e ii; VISTO l'art. 7 bis del D.L.gs 18.08.200 n°267 e ss.mm. e ii; VISTO la legge 24.11.1989 n° 689; VISTA la legge 24.07.2008, n° 125 VISTA la legge 15.07.2009, n° 94 VISTO l'art. 659 del vigente Codice Penale; VISTA la legge 189 del 2004

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione nonchè per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul territorio comunale, nei periodi dal giorno 31 dicembre 2018 al giorno 6 gennaio 2019;

IL DIVIETO

- 1. di utilizzo di petardi, botti e artefici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale;
- 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7-bis del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 (S.A.P. da €. 25,00 a €. 500,00) fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;
- 3. Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della legge 24/11/1989, n. 689 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20,comma 5 della legge citata.
- 4. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano prodotti "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termini di legge.
- 5. Agli appartenenti al corpo di Polizia Locale e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle altre Forze di Polizia competenti è demandato il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sadali e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai Comitati Organizzatori di feste e sagre.

Di inviare copia della presente:

Alla Prefettura di Nuoro;

Alla Questura di Nuoro;

Alla Stazione Carabinieri di Sadali;

Al Comando della polizia Locale, sede avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente costituisce contestuale avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

Sadali, lì 28/12/2018

IL SINDACO
Dottissa Romina Mura